

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

**Riconferma della zona di produzione di molluschi bivalvi di classe A del Lago di
Torre Faro - Messina**

La Dirigente del Servizio

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;
- VISTA la Legge regionale del 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
- VISTO l’art.68 della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022, n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3”;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e le s.m.i.;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le s.m.i.;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull’individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;
- VISTO il Reg. CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le s.m.i.;
- VISTO il Reg. CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e le s.m.i.;
- VISTO il Reg. CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le s.m.i.;
- VISTO il Reg. CE n. 2073 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e le successive modifiche e integrazioni;

- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 contenente "Norme in materia ambientale" e le successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 90;
- VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi". Rep. Atti n. 79/CSR dell'8 luglio 2010;
- VISTO il Decreto 14 giugno 2011, di adozione dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativa alle linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 854/2004 e del Regolamento CE n. 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga, tra l'altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/624 della Commissione dell'8 febbraio 2019 recante le norme specifiche per l'esecuzione dei controlli relativi alle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al Regolamento (UE) 2017/625;
- VISTO il D.P. Reg. n. 5687 del 22 dicembre 2022 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 586 del 16 dicembre 2022, al Dott. Salvatore Requirez è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;
- VISTA la nota prot. n. 846 del 10 gennaio 2023 con la quale è stata conferita ai Dirigenti del D.A.S.O.E. la delega all'adozione dei provvedimenti amministrativi;
- VISTO il D.D.S. n. 1013 del 15 settembre 2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 7 – Sicurezza Alimentare alla Dott.ssa Daniela Zora;
- VISTO il Decreto Dirigente Generale del Dipartimento A.S.O.E n. 672 del 19 settembre 2020 con il quale le acque del Lago di Torre Faro di Messina, individuate nella riproduzione cartografica di cui all'Allegato I, che fa parte integrante del provvedimento, sono classificate ai soli fini sanitari come "zona di produzione di classe A" ai fini dell'utilizzo da parte delle ditte: 1) FARAU S.R.L; 2) FERRO MARIANNA; 3) S.A.CO.M S.R.L; 4) LAGO GRANDE GANZIRRI SOCIETA' COOPERATIVA, per la produzione di molluschi bivalvi vivi della specie *Mitylus Galloprovincialis*;
- VISTA la nota prot.188112 del 6 dicembre 2023, assunta al protocollo di questo Dipartimento in pari data, al n. 42467, con la quale il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP di Messina ha chiesto la riconferma della zona di produzione MBV classe "A" di Lago di Torre Faro (ME) in considerazione che: non vi sono variazioni in termini di fonti potenziali di contaminazione, variazioni di correnti e maree, variazioni di specie di MBV coltivate, variazioni dei limiti massimi di legge relativi ai microrganismi e ai contaminanti, tali da influenzare lo status sanitario dell'area oggetto di riclassificazione;
- VISTA la nota prot. 5972 del 15 febbraio 2024 con la quale il Servizio 7 ha chiesto la documentazione integrativa relativa alle ditte interessate all'utilizzo delle acque per la produzione di molluschi bivalvi vivi della specie *Mitylus Galloprovincialis*;
- VISTA la nota prot. n. 35900 del 20 febbraio 2024 di riscontro alla sopramenzionata nota, con la quale il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP di Messina ha comunicato che le ditte attualmente operanti ai fini dell'utilizzo delle acque del Lago Torre Faro per

la produzione di molluschi bivalvi vivi sono: 1) FARAU S.R.L; 2) BARDETTA & C. S.R.L; 3) S.A.CO.M S.R.L; 4) LAGO GRANDE GANZIRRI SOCIETA' COOPERATIVA;

VISTO il parere favorevole alla riclassificazione delle acque del Lago di Torre Faro come zona di classe "A" per la produzione di MBV della specie *Mitylus Galloprovincialis* per un periodo di tre anni, espresso con la predetta nota del 20 febbraio 2024 dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP di Messina, ai fini della riconferma della zona di produzione ove insistono le ditte 1) FARAU S.R.L; 2) BARDETTA & C. S.R.L; 3) S.A.CO.M S.R.L; 4) LAGO GRANDE GANZIRRI SOCIETA' COOPERATIVA;

VISTO la nota prot. n. 9381 dell'11 marzo 2023 con la quale il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP di Messina ha trasmesso la planimetria riportante le coordinate geografiche GPS corrette e aggiornate, con sovrapposizione delle concessioni demaniali riferite alle ditte: 1) FARAU S.R.L; 2) BARDETTA & C. S.R.L; 3) S.A.CO.M S.R.L; 4) LAGO GRANDE GANZIRRI SOCIETA' COOPERATIVA;

RITENUTO di dovere provvedere nel merito;

DECRETA

Articolo 1

Per quanto espresso in premessa, fatti salvi eventuali diritti di terzi ed il possesso di altre licenze o autorizzazioni che per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, in applicazione del Decreto 14 giugno 2011, le acque del Lago di Torre Faro (ME), individuate nella riproduzione cartografica di cui all'Allegato 1 al D.D.G. n. 672 del 19 settembre 2020 già richiamato, sono riconfermate ai soli fini igienico-sanitari come "zona di produzione di classe "A";

Nella riproduzione cartografica dell'Allegato 1 al presente decreto sono rappresentate le aree adiacenti delle concessioni demaniali, individuate tramite coordinate geografiche, di cui ai punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, ai fini dell'utilizzo da parte delle ditte: 1) FARAU S.R.L, 2) BARDETTA & C. S.R.L, 3) S.A.CO.M S.R.L; 4) LAGO GRANDE GANZIRRI SOCIETA' COOPERATIVA, per la produzione di molluschi bivalvi vivi della specie *Mitylus Galloprovincialis*;

L'area perimetrale individuata dai punti A, B, L, I, O, G, H, F, D, che ricomprende tutte le concessioni, viene considerata come unica zona di produzione ed il punto avente le coordinate geografiche: lat. 38,2682, long. 15,6378, denominato "G", ricadente nella concessione demaniale della ditta FARAU S.R.L., è individuato come punto di campionamento, per le ditte utilizzatrici della zona di produzione e per il S.I.A.O.A. dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, ai fini dei controlli periodici nell'ambito dell'attività di monitoraggio e di verifica delle condizioni di mantenimento della classificazione.

Articolo 2

I molluschi bivalvi vivi della specie *Mitylus Galloprovincialis*, prodotti nelle acque del "Lago di Torre Faro" di Messina, possono essere raccolti e direttamente destinati al consumo umano.

I molluschi bivalvi vivi della specie *Mitylus Galloprovincialis* raccolti da questa zona devono soddisfare i requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, Capo V del Regolamento CE 853/2004, in accordo ai requisiti sanitari di cui al D.A. 14 giugno 2011 citato in premessa, nonché da quanto previsto nel Regolamento (CE) 2073/2005 e s.m.i. relativamente ai criteri di sicurezza alimentare;

Articolo 3

Le ditte: 1) FARAU S.R.L; 2) FERRO MARIANNA; 3) S.A.CO.M S.R.L; 4) LAGO GRANDE GANZIRRI SOCIETA' COOPERATIVA, dovranno predisporre e sottoporre all'approvazione del

S.I.A.O.A. dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina un apposito programma di campionamento per le analisi di tipo chimico, fisico e microbiologico per la valutazione della qualità delle acque e dei molluschi bivalvi ivi presenti, al fine di verificare che i livelli delle biotossine algali marine e dei contaminanti non superino i limiti di sicurezza previsti dalla normativa e che la qualità microbiologica dei molluschi non costituisca un rischio per la salute umana;

Articolo 4

Il Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina dovrà predisporre un apposito programma di monitoraggio e di campionamento, previa individuazione dei criteri, delle modalità di campionamento, delle frequenze e dei parametri da ricercare nella zona classificata, per l’effettuazione di analisi microbiologiche e chimico-fisiche nel rispetto delle indicazioni contenute nelle disposizioni indicate in premessa, secondo una ponderata valutazione del rischio e in funzione dei rischi potenziali individuati, con particolare riguardo alla presenza di *E. coli*, *Salmonella spp*, biotossine algali, contaminanti chimici e metalli pesanti.

Il programma di monitoraggio e di campionamento, anche nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida di cui al Decreto 14 giugno 2011 citato in premessa, dovrà riguardare sia le acque che i molluschi bivalvi ivi presenti. In funzione dei rischi potenziali individuati, il Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina potrà estendere i prelievi per le analisi ad altri ulteriori punti all’uopo individuati, previa determinazione delle relative coordinate geografiche.

Il Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina dovrà comunque accertare e verificare il rispetto di tutto quanto previsto dalle disposizioni richiamate in premessa e, in particolare, delle indicazioni riportate nelle linee guida di cui al D.A. 14 giugno 2011 più volte richiamato.

Lo stesso Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina dovrà, altresì, predisporre un’apposita procedura di sorveglianza, ai fini della verifica del rientro nelle condizioni della norma, da attuare nei casi di riscontro di non conformità.

Articolo 5

Il presente decreto viene inviato al Dipartimento di Prevenzione Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale di Messina per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito web dell’Assessorato Regionale della Salute.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della regione Siciliana.

Palermo, 19/03/2024

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Daniela Zora

C.V.